AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

**DELIBERA N. 241/26/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI CHILI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS**

**(CONTESTAZIONE N. 08/26/SAT)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 21 ottobre 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante "*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS del 08 novembre 2023;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 456/11/CONS del 22 novembre 2011;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*" (di seguito "Regolamento"), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni ammnistrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*";

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (Linee Guida);

VISTO l'atto di contestazione del Direttore del Servizio studi e analisi tecniche n. 08/26/SAT del 02 luglio 2026, notificato in pari data alla società per azioni CHILI (C.F. 07871100967) con sede legale in Milano, Via Colico n. 21;

CONSIDERATO che ai sensi dell'Allegato 1, in calce all'Allegato A al Regolamento, recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie - Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

PRESO ATTO che la società non si è avvalsa della facoltà di procedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Il fatto e la contestazione

I soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, ai sensi dell'art 11 del "Regolamento per la tenuta e l'organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione e postali" di cui alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche (di seguito anche "Regolamento ROC"), sono tenuti a trasmettere una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi con le modalità prescritte. In particolare, i soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative devono trasmettere la comunicazione annuale entro trenta giorni dalla data di deposito del bilancio in Camera di Commercio, aggiornata alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

Con nota del 3 aprile 2026, prot. 0129669, la Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali dell'Autorità informava il Servizio studi e analisi tecniche circa il rilascio di autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su piattaforma internet a favore della società per azioni CHILI (delibere n. 3/26/CONS, 4/26/CONS, 5/26/CONS e 6/26/CONS).

Conseguentemente, il competente Ufficio dell'Autorità ha interrogato – dapprima in data 17 giugno 2026 e successivamente in data 01 luglio 2026- il sistema informativo automatizzato del Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, da cui è risultato che la menzionata Chili S.p.A., iscritta al ROC a far data 30 luglio 2025 con il numero 25818, non ha trasmesso la comunicazione annuale 2026 (relativa all'anno 2025).

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del "Regolamento ROC" la suddetta società per azioni avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione annuale 2026 entro trenta giorni dal deposito del bilancio in Camera di commercio; poiché il deposito è avvenuto in data 27 maggio 2026, come risultato dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio analisi tecnico statistiche e banche dati in data 17 giugno 2026 interrogando il portale del Registro delle imprese (Telemaco), il termine per l'adempimento è scaduto il 26 giugno 2026.

Conseguentemente, con l'atto di contestazione n. 8/26/SAT del 2 luglio 2026, notificato in pari data, è stata contestata alla società per azioni CHILI la violazione dell'art. 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, per non aver trasmesso la comunicazione annuale telematica 2026, relativa all'anno 2025, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## 2. Deduzioni della società per azioni CHILI

La società non ha trasmesso alcuna memoria o scritto difensivo.

In data 03 luglio 2026 e cioè il giorno successivo alla notifica dell'atto di contestazione, la società ha trasmesso la comunicazione annuale 2026.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Alla luce delle risultanze istruttorie, deve essere confermata la violazione contestata, essendo pacifico che la Società non ha trasmesso nei termini la comunicazione annuale ROC relativa all'anno 2025, senza addurre elementi idonei a escludere la propria responsabilità. La trasmissione della comunicazione il giorno successivo alla notifica dell'atto di contestazione non fa venir meno l'illecito già perfezionato, ma assume rilievo, ai fini della determinazione della sanzione.

Occorre, inoltre, considerare che la Società opera quale fornitore di servizi di media audiovisivi sulla base di titoli autorizzatori rilasciati dall'Autorità e, in ragione della qualificata posizione rivestita in un settore sottoposto a regolazione e vigilanza, era tenuta ad adempiere con diligenza agli obblighi funzionali al tempestivo aggiornamento del patrimonio informativo dell'Autorità, previsti sia dal "Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta", sia dal "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e postali".

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 103.300,00 (centotremilatrecento/00) ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97;

RITENUTO, quindi, all'esito della valutazione complessiva dei criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981, di determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di tre volte il minimo edittale, pari a euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), secondo quanto di seguito precisato:

- con riferimento alla gravità della violazione, rilevano la natura dell'obbligo inosservato e la qualificata posizione del soggetto agente, il quale opera quale fornitore di servizi di media audiovisivi sulla base di titoli autorizzatori rilasciati dall'Autorità ed è, pertanto, tenuto all'adempimento degli obblighi informativi connessi all'attività regolamentata. L'omessa trasmissione nei termini della comunicazione annuale ROC ha determinato il mancato aggiornamento del patrimonio informativo relativo a un operatore sottoposto alla vigilanza dell'Autorità, risultando suscettibile di incidere sulla piena funzionalità del Registro;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che l'adempimento è stato effettuato subito dopo la notifica dell'atto di contestazione, consentendo l'aggiornamento dei dati presenti nel Registro;
- con riferimento alla personalità dell'agente, non risultano precedenti sanzioni a suo carico;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, tenuto conto dei ricavi pari a euro 606.693,00 conseguiti dall'impresa nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, l'importo della sanzione, determinato in misura pari a tre volte il minimo edittale, risulta adeguato alla capacità economica dell'operatore e idoneo ad assicurare efficacia deterrente, senza assumere carattere sproporzionato o eccessivamente afflittivo;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**ACCERTA**

che la società per azioni CHILI, con sede legale in Via Colico n. 21, 20158 Milano, iscritta al ROC con il numero 25818, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non ha trasmesso a questa Autorità nei termini previsti la comunicazione annuale telematica 2026, relativa all'anno 2025, in violazione dell'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

**ORDINA**

alla società per azioni CHILI, con sede legale in Via Colico n. 21, 20158 Milano di pagare la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per la violazione dell'articolo 11 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

**INGIUNGE**

alla società per azioni CHILI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria dello Stato, utilizzando il codice IBAN: IT62Y0100003245BE00000003L8 con imputazione al capitolo 2379 capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97, con delibera n. 241/26/CONS*".
La Società ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'Allegato 1, recante "*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*", in calce al *Regolamento*. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio dell'Autorità.
Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 241/26/CONS*".
Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 21 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella